Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 252

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Giovedì, 28 ottobre 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale; L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI

**SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 252 DEL 28 OTTOBRE 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 19ª estrazione delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo effettuata nei giorni 25 e 27 settembre 1948.

(4894)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1253.

**Riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La tabella *A*, relativa al ruolo organico del personale delle segreterie universitarie, allegata alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Gli attuali direttori amministrativi di 3ª classe conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita. Le funzioni inerenti, col diritto di usare la relativa qualifica, possono, inoltre, essere attribuite, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ad uno dei segretari capi di 1ª classe in servizio presso Università o Istituti d'istruzione universitaria cui non trovisi assegnato un direttore amministrativo.

Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso l'Amministrazione centrale, con compiti ispettivi, non più di tre ragionieri capi di 1ª classe.

Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 3.

I posti che, in applicazione del presente decreto, risulteranno disponibili per il grado iniziale dei singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi da espletare entro il 30 giugno 1949, ai quali potranno partecipare, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo ed abbiano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni presso le segreterie delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e siano forniti dei prescritti titoli e requisiti.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo degli Istituti di cui all'art. 1, n. 2, ed al titolo 2° del citato testo unico e delle Amministrazioni statali, che sia fornito dei titoli e requisiti prescritti e che si trovi in servizio da almeno tre anni all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, presso i suindicati Istituti ed Amministrazioni statali. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso per posti nel ruolo di gruppo *A* è richiesto il possesso di diploma di laurea. Il concorso si svolgerà per titoli e per esami.

Per l'ammissione al concorso per posti nel ruolo di gruppo *B* è richiesto il possesso del diploma di ragioniere o di uno dei titoli di cui all'art. 16, lettera *b*) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Il concorso si svolgerà per titoli e per esami.

Per l'ammissione al concorso per posti nel ruolo di gruppo *C* è richiesto il possesso del diploma di scuola media di 1° grado. Per altro, al concorso stesso potrà essere ammesso anche il personale che, per almeno un quinquennio, abbia lodevolmente esercitato funzioni non inferiori a quelle proprie del ruolo cui appartengono i posti da conferire. Il concorso si svolgerà per titoli.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, semprechè essi abbiano i requisiti prescritti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite di età.

Per l'espletamento dei concorsi medesimi si osservano le disposizioni dell'art. 14 della legge 6 luglio 1940, n. 1038.

Art. 4.

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al 10° di gruppo *C*, di cui all'annessa tabella, sono ridotti di un anno e mezzo.

Sono analogamente ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità previsti per la promozione al grado 8° del gruppo *A*, 9° del gruppo *B* ed 11° del gruppo *C*, di cui alla tabella predetta.

La riduzione di anzianità prevista dai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di

analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Entro il termine di cui al precedente primo comma sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio ed agli esami per le promozioni al grado 8° del gruppo *A* ed al grado 9° del gruppo *B*.

Art. 5.

E' annualmente iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° luglio 1948 e fino al 31 dicembre 1950, l'importo dei miglioramenti di trattamento economico apportati in dipendenza del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e successive disposizioni, alle misure degli emolumenti del personale non di ruolo che, alla data del presente decreto, si trovi in servizio presso le segreterie delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria con qualifica parificabile a quella di avventizio di 1ª, 2ª e 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Detto importo è commisurato, in via presuntiva, ad una spesa media di L. 325.000 annue per ciascuna unità del personale non di ruolo di cui al precedente comma. L'erogazione delle somme a tale titolo dovute a ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria viene effettuata per semestre anticipato, salvo conguaglio da farsi, nella successiva liquidazione, in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun Ateneo per le unità che abbiano prestato effettivo servizio durante il semestre precedente.

Ai fini del conguaglio di cui al precedente comma potrà provvedersi, con decreto del Ministro per il tesoro, alle integrazioni di stanziamento che risultassero ancora necessarie per saldare il fabbisogno per il titolo di cui trattasi. Le somme che risultassero eccedenti il fabbisogno stesso costituiranno economie di bilancio.

Art. 6.

Il personale non di ruolo che, alla data del presente decreto, trovisi in servizio presso gli uffici di segreteria delle Università o degli Istituti d'istruzione universitaria, il quale non partecipi ai concorsi di cui al precedente art. 3 o, partecipandovi, non consegua il collocamento, ai sensi del presente decreto, nei ruoli stabiliti dall'annessa tabella, può essere trattenuto in servizio finchè non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 3 che non raggiungano, entro il termine stabilito, le sedi di servizio cui sono assegnati, saranno considerati dimissionari.

Art. 7.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata qualsiasi assunzione, a qualsiasi titolo, di personale comunque non di ruolo presso le segreterie delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria.

Può essere trattenuto in servizio finchè non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1950, il personale non di ruolo assunto con qualifica diversa da quella parificabile alla qualifica di avventizio di 1ª, 2ª e 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 8.

Al personale considerato dimissionario ai sensi del precedente art. 6 non compete alcun trattamento di licenziamento.

Al rimanente personale non di ruolo che cessi dal servizio ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 compete il trattamento di licenziamento stabilito nei regolamenti interni delle Università ed Istituti cui appartengono. Per altro detto trattamento non può eccedere i limiti di quello stabilito, per il medesimo titolo, nei confronti dei dipendenti statali non di ruolo di corrispondente categoria.

Art. 9.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere nella posizione di comando presso l'Amministrazione centrale, fino a tutto il 31 dicembre 1950, gli impiegati di gruppo *B* e *C* del ruolo delle segreterie universitarie che trovavansi, alla data del 31 dicembre 1947, in servizio presso l'Amministrazione medesima ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1948.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

E' abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti addì 12 ottobre 1948*
*Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 94.* — FRASCA

---

TABELLA *A*

**Ruolo organico del personale delle segreterie universitarie**

Gruppo *A*

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Direttore amministrativo di 1ª classe | 5 |
| 6° | Direttore amministrativo di 2ª classe | 16 |
| 7° | Segretario capo di 1ª classe | 20 |
| 8° | Segretario capo di 2ª classe | 27 |
| 9° | Primo segretario | 39 |
| 10° | Segretario | 65 |
| 11° | Vice segretario | |
| | | 172 |

Gruppo *B*

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7° | Ragioniere capo di 1ª classe | 9 |
| 8° | Ragioniere capo di 2ª classe | 22 |
| 9° | Primo ragioniere | 30 |
| 10° | Ragioniere | 45 |
| 11° | Vice ragioniere | |
| | | 106 |

Gruppo *C*

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Archivista capo | 16 |
| 10° | Primo archivista | 52 |
| 11° | Archivista | 104 |
| 12° | Applicato | 258 |
| 13° | Alunno d'ordine | 85 |
| | | 515 |

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GONELLA

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1948.

**Importazione temporanea di cellulosa e linters di cotone per la fabbricazione di fibre artificiali e loro manufatti.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nelle sedute dell'11 e del 27 agosto 1948;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di cellulosa nobile per la fabbricazione di fibre tessili artificiali e loro manufatti, e di linters di cotone, greggi o candeggiati, per la fabbricazione di fibre tessili artificiali al cuprammonio e relativi manufatti.

Art. 2.

La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine necessario per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1948

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MERZAGORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1948*
*Registro Finanze n. 11, foglio n. 359. —* LESEN

(4870)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1948.

**Importazione temporanea di lane ed altre materie tessili per la trasformazione in manufatti e confezioni.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta dell'11 agosto 1948;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di:

*a*) lana naturale sudicia o lavata, lana pettinata, cascami di lana, pelo di capra o di cammello, ed ogni altro pelo animale classificabile come lana, per essere sottoposti a qualsiasi lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, e in confezioni di ogni specie;

*b*) stracci di lana, di cotone e misti, per essere sottoposti a sfilacciatura ed a qualsiasi ulteriore lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, e in confezioni di ogni specie;

*c*) juta per la fabbricazione di tappeti da pavimento, anche misti.

Art. 2.

La quantità minima ammessa alla importazione temporanea e il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1948

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MERZAGORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre* 1948
*Registro Finanze n.* 11, *foglio n.* 358. — LESEN

(4869)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1948.

**Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bra, ente morale con sede in Bra (Cuneo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 1° giugno 1943, con il quale i signori comm. Bartolomeo Boglione e dott. Luigi Robiola sono stati confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Bra, ente morale con sede in Bra (Cuneo);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori comm. Bartolomeo Boglione e dott. Luigi Robiola sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Bra, ente morale con sede in Bra (Cuneo), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1948

*Il Ministro*: PELLA

(4737)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1948.

**Nomina della Commissione per il risarcimento della perdita dei beni italiani in Tunisia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento per la perdita di beni italiani in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1948, n. 1190, relativo alle norme di attuazione del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sopracitato;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Visto il foglio n. 45-54 del Ministero degli affari esteri in data 15 ottobre 1948, con il quale vengono designati i cinque membri effettivi ed i cinque supplenti scelti fra gli italiani già residenti in Tunisia e competenti in materia di stima;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, è composta come segue:

dott. Ferrante Ferranti, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente;

dott. Giuseppe D'Apolito, consigliere di Corte di cassazione, membro;

dott. Emilio Flores d'Arcais, primo referendario della Corte dei conti, membro;

dott. Francesco Grassi, capo divisione dell'Amministrazione centrale del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro;

dott. Giovanni Rivano, capo divisione dell'Amministrazione centrale del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro;

dott. Salvatore Giordano, direttore capo divisione della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro;

dott. Giuseppe Lanzara, console generale, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, membro;

dott. ing. Salvatore Antonucci, ispettore generale del Catasto, in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro;

avv. Aristide Salvatori, vice avvocato dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

sig. Filippo Gnecco, prof. Giovan Battista Belvisi, dott. Giacomo Centonze, sig. Mario Cignoni, dottor Angelo Cortesi, cittadini italiani già residenti in Tunisia, competenti in materia di stime, membri effettivi;

ing. Salvatore Farina, sig. Domenico Lo Presti, gr. uff. Giuseppe Aronica, sig. Annibale Casaluce, ingegnere Francesco Canino, cittadini italiani già residenti in Tunisia, competenti in materia di stime, membri supplenti.

A segretario della Commissione è chiamata la dottoressa Annunziata Ricci Garritani, capo sezione dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Con successivo decreto verrà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti la Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1948

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre* 1948
*Registro Tesoro n.* 10, *foglio n.* 221. — GRIMALDI

(4883)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 12 ottobre 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Enrique Pirola, Console di Argentina a Torino, con giurisdizione sulla Provincia stessa e su quelle di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Aosta e Vercelli.

(4767)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 26 Interno, foglio n. 249, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sperlonga (Latina) di un mutuo di L. 2.015.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4822)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 26 Interno, foglio n. 250, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina) di un mutuo di L. 10.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4823)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ripa Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 13 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 26 Interno, foglio n. 247, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ripa Teatina (Chieti) di un mutuo di L. 781.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4830)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 10 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 26 Interno, foglio n. 244, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino (Chieti) di un mutuo di L. 1.257.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4828)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 10 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 26 Interno, foglio n. 245, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fara San Martino (Chieti) di un mutuo di L. 1.181.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4829)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 26 Interno, foglio n. 251, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Verghereto (Forlì) di un mutuo di L. 836.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4824)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 3 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 26 Interno, foglio n. 248, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vaglia (Firenze) di un mutuo di L. 292.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4825)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 13 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 26 Interno, foglio n. 243, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vacri (Chieti) di un mutuo di L. 1.102.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4826)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 13 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 26 Interno, foglio n. 246, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Quadri (Chieti) di un mutuo di L. 1.179.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4827)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 5 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1948, registro n. 26 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cavriglia (Arezzo) di un mutuo di L. 1.850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4831)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Prima e seconda estrazione dei premi sui titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 %

Si rende noto che il giorno 19 novembre 1948, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, per poi eseguire, il 20 successivo, alla stessa ora e nel medesimo luogo, la prima e seconda estrazione dei premi sui titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 %.

Sono da sorteggiare, per ciascuna estrazione, n. 5 premi da dieci milioni, n. 10 premi da cinque milioni e n. 184 premi da un milione. I numeri vincenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1948

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(4873)

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Graduatoria del concorso per esami a trentadue posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato ai reduci.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947 (registro n. 8 Presidenza, foglio n. 315) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto anno, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentadue posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato ai reduci;

Visti i verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati vincitori e riconosciuto che detta graduatoria è stata formata in conformità delle risultanze dei verbali della Commissione esaminatrice;

Considerato che il candidato dott. Musacchio Ornello ha ancora in corso il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno preso parte al concorso predetto, con i voti a fianco di ciascuno indicati, subordinatamente, per quanto concerne il candidato dott. Musacchio Ornello, al riconoscimento della qualifica di partigiano-combattente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stefoni Giuseppe | 303 — | su 350 |
| 2. | Ferrari Agostino | 300 — | » |
| 3. | Bucalo Fedele | 292 — | » |
| 4. | Roetti Carlo | 291,75 | » |
| 5. | Zanetti Amedeo | 278,75 | » |
| 6. | Tagliavini Aldo | 274 — | » |
| 7. | D'Esposito Liberato | 273 — | » |
| 8. | Rupeni Tullio | 272 — | » |
| 9. | Bianchini Giuseppe | 271 — | » |
| 10. | Manfredi Giovanni | 267,75 | » |
| 11. | Baldoni Angelico | 267,50 | » |
| 12. | Meinola Giuseppe | 265 — | » |
| 13. | Calisti Nicolò | 264 — | » |
| 14. | Manni Luigi | 263 — | » |
| 15. | Loreti Angelo | 262 — | » |
| 16. | Bongiardo Antonino | 260 — | » |
| 17. | Luisi Elios | 258,50 | » |
| 18. | Tornimbeni Carlo | 255 — | » |
| 19. | Salerni Amedeo | 254,50 | » |
| 20. | Tremonti Giuliano | 253 — | » |
| 21. | Zanni Clemente | 252,50 | » |
| 22. | Balducci Mario | 252 — | » |
| 23. | Cancellieri Decio | 251 — | » |
| 24. | Urbanelli Leonello | 250 — | » |
| 25. | Ferrara Luigi | 249 — | » |
| 26. | Giovagnoni Giorgio | 248,50 | su 350 |
| 27. | Carboni Umberto | 248 — | » |
| 28. | Asta Rosario | 247 — | » |
| 29. | Lungarella Michele | 246 — | » |
| 30. | Manenti Gaetano | 245,25 | » |
| 31. | Musacchio Ornello | 245 — | » |

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 21 giugno 1948

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESSA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1948*
*Registro n. 19, foglio n. 216.* — FERRARI

(4774)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Graduatoria del concorso a ventitre posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo B), riservato ai reduci**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1947, col quale fu indetto un concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1947, col quale il termine utile (28 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso suddetto fu prorogato al 15 settembre 1947;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a ventitre posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11° gruppo *B*), riservato ai reduci:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Resciniti Ermanno | con punti | 17,187 |
| 2. | Barbicone Alberto | » | 16,437 |
| 3. | Ricciardi Vincenzo | » | 16,375 |
| 4. | Bellini Albino | » | 16,325 |
| 5. | Ferraris Giorgio | » | 15,75 |
| 6. | Cioffi Antonio | » | 15,525 |
| 7. | Benanti Elio | » | 15,375 |
| 8. | Broussard Bruno | » | 15,125 |
| 9. | Mignone Renato | » | 14,937 |
| 10. | Blasio Giuseppe | » | 14,75 |
| 11. | Campolo Amedeo | » | 14,411 |
| 12. | Angione Giacomo | » | 14,10 |
| 13. | Brancasi Salvatore | » | 14 |
| 14. | Caselli Gino | » | 13,75 |
| 15. | Maceratini Romeo | » | 13,312 |
| 16. | Di Palma Angelo | » | 13,287 |
| 17. | Gioia Pietro | » | 13,25 |
| 18. | Gualano Giuseppe | » | 13,10 |
| 19. | Altera Italo | » | 13 |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1948

*Il Ministro:* PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1948*
*Registro Esercito n. 21, foglio n. 271.* — TEMPESTI

(4792)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di agrumicoltura e di frutticoltura di Acireale.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1948, registro n. 14, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 22 luglio 1948, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di agrumicoltura e di frutticoltura di Acireale;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di agricoltura e di frutticoltura di Acireale, è prorogato al 19 novembre 1948.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1948

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre* 1948
*Registro Agricoltura e foreste n.* 26, *foglio n.* 250.

(4879)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Graduatoria generale del concorso a ventidue posti di ispettore provinciale di 4ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 18 agosto 1947.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, registro n. 9 Lavoro e previdenza, foglio n. 53, con il quale è stato indetto un concorso per esame a ventidue posti di ispettore provinciale di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indetto con decreto Ministeriale 18 agosto 1947, per ventidue posti di ispettore provinciale di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro:

1) D'Harmant François Antonio, con punti 14,75 su 20;
2) Cingolani Carlo, con punti 13,08 su 20.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1948

*Il Ministro*: FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre* 1948
*Registro Lavoro e previdenza n.* 2, *foglio n.* 357

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, registro n. 9 Lavoro e previdenza, foglio n. 53, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventidue posti di ispettore di 4ª classe, oggi di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1948, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso suddetto e sono stati dichiarati i vincitori;

Decreta:

A decorrere dal 16 luglio 1948 i signori D'Harmant François Antonio e Cingolani Carlo, vincitori del concorso a ventidue posti di ispettore di 4ª classe, oggi di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alle premesse, sono assunti nell'Ispettorato medesimo, con un periodo di prova della durata di mesi sei, per la nomina ad ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*).

Ai predetti funzionari è attribuito, durante il periodo di prova, l'assegno mensile lordo di L. 12.500, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, oltre all'indennità di carovita nella misura competente e alle altre eventuali indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1948

*Il Ministro*: FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre* 1948
*Registro Lavoro e previdenza n.* 2, *foglio n.* 359

(4791)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.